

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Barbara del Bono Presidente

Dott. Mariangela Fuina Consigliere
relatore

Dott. Domenico Canosa Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 177 del R.G. anno 2018 promossa da:

PAGLIARICCI ALFONSO, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Franco Patella del foro di Teramo;

-appellante-

CONTRO


COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO, in persona del sindaco p.t. rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Carlo Scarpantoni;

-appellato-

OGGETTO: appello avverso lodo arbitrale emesso in conferenza personale degli arbitri in data 28.9.2016, dal Collegio Arbitrale composto dal Geom. Severo Creati (presidente), dall'Ing. Domenico Barnabei e dall'Ing. Caterina Mariani ;

CONCLUSIONI DELLE PARTI:





Per l'appellante: Voglia la Corte , previo rigetto delle eccezioni e delle deduzioni di controparte, accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale emesso il 28.09.2016 nel procedimento arbitrale 575/16 V.G. del Tribunale di Teramo, con ogni conseguenza di legge e con vittoria delle spese e dei compensi per il doppio grado di giudizio.

Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove formulate da controparte in violazione di quanto disposto dall'art. 345 c.p.c..

Per l'appellato:

Il difensore del Comune precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e chiede la concessione dei termini per il deposito delle memorie.


FATTO E DIRITTO

1. Con il lodo arbitrale impugnato il Collegio arbitrale ha rigettato il ricorso proposto dall'Arch. Pagliaricci, volto ad ottenere il pagamento delle prestazioni professionali (quantificate nell'importo di £. 104.455.614 oltre accessori) espletate in forza di convenzione approvata con delibera di giunta comunale n.299 del 20.5.1986 con la quale si affidava l'incarico, anche allo stesso professionista, di "compilazione del progetto e direzione dei lavori di costruzione di una Caserma dei Carabinieri", condannando quest'ultimo alla rifusione delle spese del procedimento liquidate in €14.714,72.

A fondamento della decisione si valorizzava:

- che il rapporto tra le parti concerneva un contratto di lavoro autonomo, stipulato *jure privatorum*;
- che la delibera di conferimento dell'incarico prevedeva, in forza dell'art. 4, la consegna del progetto definitivo entro tre mesi dalla data di esecutività del provvedimento (conseguita con delibera del CO.RE.CO. del 24.2.1988);
- che la revoca dell'incarico da parte del Comune , intervenuta nel 1991, anche se predisposta con delibera comunale, determinava una fattispecie di risoluzione per inadempimento in relazione al termine contrattualmente previsto per la consegna degli elaborati non rispettato dal professionista;
- che non vertendosi in ipotesi di revoca autoritativa non poteva trovare applicazione la disciplina sull'indennizzo.





Nel proprio atto di impugnazione, notificato in data 1.2.2018, l'Arch. Pagliaricci ha eccepito la nullità del lodo.

In estrema sintesi, sulla premessa della ammissibilità dell'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, venendo in discussione una convenzione di arbitrato risalente ad epoca anteriore l'entrata in vigore del D.Lgs. 40/2006, ha dedotto:


-la nullità della clausola compromissoria per esser la stessa generica e non specificamente sottoscritta ex art.1341 c.c.;

-la nullità del lodo per aver pronunciato fuori dai limiti del compromesso vertente sulla "liquidazione dei compensi" e dunque da ritenersi riferita a controversie sul quantum della liquidazione ma non sulle modalità di cessazione degli effetti del contratto, questione rispetto alla quale gli arbitri erano incompetenti come già eccepito nel giudizio arbitrale ed avevano comunque pronunciato attenendosi peraltro inammissibilmente ad un giudizio secondo equità;

-la nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio e per mancata osservanza di regole di diritto nell'interpretazione delle norme di diritto applicabili alla fattispecie, avendo pronunciato su quesiti non proposti dalle parti, facendo applicazione della cd."terza via" per la decisione della controversia mediante introduzione del non invocato istituto della risoluzione per inadempimento e non considerando quanto ritualmente dedotto dall'appellante in ordine alla necessità di modificare il progetto di cui alla convenzione, come richiesto sin dal 1987 dal Comune, per prevedervi l'inclusione di una centrale SIP all'interno della Caserma, fatto incidente anche sul verificatosi slittamento del termine non attribuibile a fatto e colpa del professionista, che avrebbe determinato comunque ai sensi dell'art. 5 il diritto a percepire il compenso, senza che in ogni caso mai fosse stata pattuita una clausola risolutiva espressa o che egli fosse stato intimato ad adempiere prima della revoca;

-vizio di extrapetizione per eccesso di potere avendo il Collegio arbitrale statuito sulla risoluzione contrattuale per inadempimento mai citata nel disciplinare d'incarico, laddove le parti si erano confrontate sul tema della revoca (mai





comunicata) e del recesso (che avrebbe dato luogo all'indennizzo), con conseguente inesistenza della sentenza arbitrale;

-violazione del principio di buona fede ed abuso di diritto da parte del Comune (per non aver richiesto all'Arch.Pagliaricci di adempiere ed aver disposto la revoca dell'incarico non prevista nel disciplinare e mai comunicata).

Il Comune di Montorio al Vomano nel costituirsi in giudizio ha specificamente contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'impugnazione.

All'udienza del 22.2.2022, tenutasi a seguito di sostituzione del consigliere relatore, con le modalità della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate telematicamente.

Rilievo preliminare ed assorbente, rispetto ai motivi di impugnazione tutti riconducibili a nullità del lodo, riveste la eccepita e ricorrente tardività dell'impugnazione proposta.


Ai sensi dell'art.828 II c. c.p.c. il termine ultimo per impugnare il lodo non notificato ai sensi del comma I della medesima norma è di un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Nel caso di specie il termine a quo è coincidente con quello della sottoscrizione in presenza del lodo, depositato in originale dall'impugnante ed emesso nella compresenza degli arbitri, in data 28.09.2016.

Peraltro la sua comunicazione (per quanto irrilevante alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n.8776/21 che ha ribadito come la decorrenza del termine per l'impugnazione del lodo per nullità inizia a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione) è avvenuta, come documentato ex actis, in data 06.10.2016, laddove l'impugnazione è stata proposta solo in data 01.02.2018 ossia ben oltre un anno non solo dall'ultima sottoscrizione degli arbitri, ma pure dalla comunicazione alla parte ed anche eventualmente considerando il periodo di sospensione feriale.

Non può pertanto che pervenirsi ad una pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione.





Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in misura prossima al minimo, considerando l'effettivo valore della controversia e l'assenza di questioni giuridiche di particolare spessore, con esclusione delle fasi di trattazione ed istruttoria, non svoltesi, seguono la soccombenza.

Va dato infine atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di somma pari al doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte di Appello definitivamente pronunciando, così prevede:

dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione;

condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di somma pari al doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002.

L'Aquila 25.7.2022

Il Consigliere est.

Mariangela Fuina

Il Presidente

Barbara Del Bono

Arbitrato in Italia

